

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ✱ **Regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea 1**
- ✱ **Raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni 15**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3017/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le normative adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato, che si applicano alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali normative che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da dette normative,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 459/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1681/79 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea;

considerando che dette norme comuni sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in appresso denominato «accordo generale» o «GATT», e dal primo accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale (codice antidumping del 1968);

considerando che i negoziati commerciali multilaterali si sono conclusi nel 1979 con un nuovo accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale (codice antidumping del 1979) e con un accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale concernente le sovvenzioni e le misure di compensazione;

considerando che è pertanto opportuno modificare le norme comunitarie alla luce degli accordi del 1979, segnatamente delle disposizioni in essi contenute concernenti le sovvenzioni e le eventuali contromisure, la determinazione del pregiudizio – in particolare i criteri da adottare e le nuove norme relative ai legami di causalità e alla protezione regionale – gli impegni e il loro controllo, la durata dei dazi temporanei e l'eventuale applicazione retroattiva dei dazi antidumping e compensativi;

considerando che, per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi che detti accordi intendevano creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore;

considerando che è pertanto auspicabile che le regole per determinare il valore normale siano esposte con chiarezza e sufficienti dettagli; che è opportuno precisare in particolare che, quando le vendite sul mercato interno del paese di origine o di esportazione non costituiscono per qualsiasi motivo una base idonea per determinare l'esistenza di misure di dumping, si può ricorrere ad un valore normale costruito; che è opportuno fornire esempi di situazioni che possono considerarsi come non risultanti da normali operazioni commerciali, segnatamente quando un prodotto viene venduto a prezzi inferiori al costo di produzione o quando le transazioni commerciali avvengono tra parti associate o che hanno concluso un accordo di compensazione; che è opportuno indicare i metodi che possono essere seguiti in questi casi per determinare il valore normale;

considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare le modifiche necessarie nei casi in cui si consideri indicato ricostruire tale prezzo partendo dal primo prezzo sul mercato libero;

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 2. 8. 1979, pag. 1.

considerando che, per garantire un corretto raffronto tra il prezzo di esportazione e il valore normale, è opportuno fissare gli orientamenti per la determinazione degli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, le quantità, le condizioni di vendita e il livello degli scambi, nonché richiamare l'attenzione sul fatto che l'onere della prova spetta alla persona che chiede tali adeguamenti;

considerando che occorre precisare l'espressione «margine di dumping» e codificare la prassi in vigore nella Comunità in materia di metodi di calcolo nei casi di variazione dei prezzi o dei margini;

considerando che è opportuno stabilire con precisione il metodo per determinare l'importo di qualsiasi tipo di sovvenzioni;

considerando che è opportuno precisare alcuni fattori che possono essere presi in considerazione per la determinazione del pregiudizio;

considerando che è necessario stabilire procedure che consentano, a chiunque agisca per conto di un'industria della Comunità che si ritenga lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, di formulare una denuncia; che risulta opportuno precisare che, in caso di ritiro di una denuncia, l'azione giudiziaria può ma non deve necessariamente essere interrotta;

considerando che è opportuno definire chiaramente le Commissioni collaborino sia per quanto riguarda le informazioni relative all'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni nonché del pregiudizio che ne risulta, sia per quanto riguarda il successivo esame del problema a livello comunitario; che, a tal fine, è opportuno prevedere consultazioni nell'ambito di un comitato consultivo;

considerando che è opportuno definire chiaramente le norme di procedura da seguire durante un'inchiesta, in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate, nonché le circostanze nelle quali le parti interessate possono accedere alle informazioni e possono chiedere di essere informate sui fatti e i motivi essenziali in base ai quali si prevede di raccomandare misure definitive;

considerando che è necessario che il processo decisionale della Comunità consenta un'azione rapida ed efficace, in particolare mediante misure adottate dalla Commissione come, ad esempio, la riscossione di dazi provvisori;

considerando che, per scoraggiare le pratiche di dumping, è opportuno — nei casi in cui dalla constatazione definitiva dei fatti risulti l'esistenza di dumping e di un pregiudizio — prevedere la possibilità di riscuotere definitivamente i dazi provvisori, anche se, per motivi specifici, non si decide l'imposizione di un dazio antidumping definitivo;

considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l'applicazione dei dazi antidumping o compen-

sativi, al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme; che dette norme, considerata la natura di tali dazi, possono differire da quelle relative alla riscossione dei normali dazi all'importazione;

considerando che è necessario prevedere procedure aperte ed eque in caso di riesame delle misure adottate e di riapertura di un'inchiesta qualora le circostanze lo richiedano;

considerando che è opportuno elaborare procedure adeguate per esaminare le domande di rimborso di dazi antidumping;

considerando che il presente regolamento non osta all'adozione di misure particolari, qualora ciò non contrasti con gli obblighi assunti dalla Comunità nel quadro del GATT;

considerando che i prodotti agricoli e i loro derivati possono anch'essi essere oggetto di dumping o di sovvenzioni e che è quindi necessario integrare le norme d'importazione generalmente applicabili a tali prodotti, con disposizioni che prevedano misure di difesa contro tali pratiche;

considerando che è quindi opportuno cogliere l'occasione per procedere ad uno snellimento generale, ad una semplificazione linguistica e ad una codificazione delle norme in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicabilità

Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di «dumping» o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea.

Articolo 2

Dumping

A. PRINCIPIO

1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui introduzione al consumo nella Comunità causi un pregiudizio.

2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile.

B. VALORE NORMALE

3. Ai fini del presente regolamento, per valore normale s'intende:

- a) il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d'esportazione o di origine,
- b) oppure quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d'esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto,
 - i) il prezzo comparabile di un prodotto simile, se quest'ultimo è esportato verso un paese terzo; in questo caso tale prezzo potrà essere il prezzo all'esportazione più elevato, purché esso sia un prezzo rappresentativo; o
 - ii) il valore costruito, cioè il costo, nel corso di normali operazioni commerciali, dei materiali e della produzione, nel paese d'origine, più un equo margine per le spese generali e per il profitto. Di regola, e purché sia realizzato un normale profitto dalla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese di origine, la maggiorazione per il profitto non dovrà essere superiore a detto normale profitto. In altri casi, la maggiorazione sarà stabilita su qualsiasi base equa, utilizzando le informazioni disponibili.

4. Qualora esistano validi motivi per ritenere o supporre che il prezzo al quale un prodotto è realmente venduto per il consumo nel paese d'origine sia inferiore a tutti i costi sia fissi sia variabili, normalmente sopportati durante la sua produzione, le vendite effettuate a tale prezzo possono essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali:

- a) se si estendono su un arco di tempo abbastanza lungo e riguardano quantitativi di rilievo, e
- b) se i prezzi praticati non consentono il recupero di tutti i costi entro un termine ragionevole nel corso di normali operazioni commerciali.

In tali circostanze, il valore normale può essere determinato in base alle altre vendite sul mercato interno, effettuate ad un prezzo non inferiore al costo di produzione, o in base alle vendite all'esportazione destinate a paesi terzi, oppure in base al valore costruito, ovvero ancora adeguando il prezzo inferiore al costo di produzione,

menzionato sopra, allo scopo di eliminare le perdite e di prevedere un profitto equo. Il calcolo del valore normale si basa sulle informazioni disponibili.

5. Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 2532/78 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 925/79 ⁽²⁾, il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa, in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo a economia di mercato è realmente venduto:
 - i) per il consumo, sul mercato interno di tale paese, o
 - ii) ad altri paesi, compresa la Comunità;
 oppure,
- b) al valore costruito di un prodotto simile in un paese terzo ad economia di mercato;

oppure,
- c) qualora né i prezzi né il valore costruito, stabiliti conformemente ai precedenti punti a) o b), forniscano una base adeguata, al prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

6. Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d'origine, ma è esportato verso la Comunità da un paese intermedio, il valore normale sarà il prezzo comparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione o del paese di origine. Quest'ultima base potrebbe essere appropriata, tra l'altro, se il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione, o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di esportazione, oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese di esportazione.

7. Per la determinazione del valore normale, le operazioni tra parti non indipendenti o che hanno concluso tra di loro un accordo di compensazione possono essere considerate come operazioni commerciali non normali, a meno che le autorità delle Comunità non ritengano che i prezzi e i costi in questione siano comparabili a quelli delle operazioni tra parti non aventi tra di loro simili rapporti.

⁽¹⁾ GU n. L 306 del 31. 10. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 1.

C. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

8. a) Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione verso la Comunità.
- b) Quando non esiste prezzo all'esportazione oppure quando esiste un'associazione o un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, o quando, per altri motivi, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all'esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento, il prezzo all'esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base. In questi casi sarà tenuto conto di tutte le spese effettuate tra l'importazione e la rivendita, compresi tutti i dazi e le tasse, nonché di un equo margine di profitto.

Tali adeguamenti comprendono in particolare i seguenti elementi:

- i) trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie;
- ii) dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese d'importazione per l'importazione o la vendita delle merci;
- iii) un ragionevole margine per le spese generali ed i profitti e/o tutte le commissioni normalmente pagate o convenute.

D. CONFRONTO

9. Per poter stabilire un valido confronto, il prezzo all'esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci, le quantità e le condizioni di vendita. Normalmente essi saranno comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell'uscita dalla fabbrica, e a date il più possibile ravvicinate.

10. Se i prezzi all'esportazione e il valore normale non sono comparabili per quanto riguarda gli elementi di cui al precedente paragrafo 9, si terrà debitamente conto in ogni caso, a seconda delle loro caratteristiche, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Se una parte in causa chiede che tali differenze siano prese in considerazione, essa deve dimostrare che la sua richie-

sta è giustificata. Per determinare gli adeguamenti da effettuare, si applicano i seguenti criteri:

- a) differenze nella natura delle merci: gli adeguamenti devono basarsi in linea di massima sull'effetto di tali differenze sul valore di mercato nel paese d'origine o di esportazione; tuttavia, quando i dati relativi ai prezzi vigenti sul mercato interno del paese stesso non sono disponibili o non consentono un valido confronto, il calcolo deve basarsi sui costi di produzione degli elementi che determinano tali differenze;
- b) differenze di quantità: si procede agli adeguamenti quando l'ammontare di una differenza di prezzo è dovuto, in tutto o in parte, a uno dei seguenti fattori:

- i) sconti sui prezzi per vendite in grandi quantità, liberamente concessi nel corso di normali operazioni commerciali in un precedente periodo di tempo rappresentativo, di solito non inferiore a sei mesi, ed in proporzioni notevoli, di solito non inferiori al 20 % del totale delle vendite del prodotto in questione, effettuate sul mercato interno o, se del caso, sul mercato di un paese terzo; possono essere ammessi gli sconti differiti se questi si basano su una prassi corrente in periodi antecedenti, o sull'impegno di soddisfare le condizioni richieste per avere diritto allo sconto differito,

- ii) oppure risparmi sul costo di produzione di differenti quantità.

Tuttavia, quando il prezzo all'esportazione si basa su quantità inferiori al quantitativo minimo venduto sul mercato interno, o eventualmente a paesi terzi, l'adeguamento viene calcolato in modo tale da riflettere il prezzo più alto al quale la quantità minore sarebbe venduta sul mercato interno o, eventualmente, su quello di un paese terzo;

- c) differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita: in linea di massima, gli adeguamenti si limitano alle differenze in diretto rapporto con le vendite in questione, quali, per esempio, le differenze riguardanti dazi e imposte indirette, condizioni di credito, garanzie, cauzioni, assistenza tecnica, servizio manutenzione, commissioni, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori. In linea di massima non si procederà ad adeguamenti per delle differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali ivi comprese quelle relative alla ricerca e allo sviluppo o alla pubblicità; l'importo di tali adeguamenti viene normalmente stabilito in base al costo di tali differenze per il venditore, benché si possa prendere in considerazione anche il loro effetto sul valore del prodotto;

- d) differenza di stadio commerciale: qualora non esistano vendite allo stesso stadio commerciale o qualora queste vendite siano insufficienti per essere considerate come rappresentative, l'adeguamento da effettuarsi su vendite ad un altro stadio commerciale viene calcolato sui costi direttamente imputabili a tale differenza;
- e) ripartizioni dei costi: in linea di massima, tutti i calcoli dei costi devono basarsi sui dati contabili disponibili normalmente ripartiti, se necessario, in modo proporzionale alla cifra d'affari per ciascun prodotto e ciascun mercato in questione.

11. Un prodotto non può essere considerato oggetto di dumping per il fatto che esso è esente da dazi o tasse gravanti su un prodotto simile, quando quest'ultimo è destinato al consumo nel paese d'origine o di esportazione, o per il fatto che tali dazi o tasse sono rimborsati.

E. PRODOTTO SIMILE

12. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato.

F. MARGINE DI DUMPING

13. a) Per «margine di dumping» si deve intendere l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione.
- b) Quando i prezzi variano, il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati.
- c) Quando i margini di dumping variano, questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata.

Articolo 3

Sovvenzioni

1. Può essere applicato un diritto compensativo per neutralizzare qualsiasi sovvenzione concessa direttamente o indirettamente nel paese d'origine o di esportazione alla fabbricazione, produzione, esportazione o trasporto di un prodotto la cui introduzione al consumo nella Comunità causi un pregiudizio.

2. Il termine «sovvenzioni all'esportazione» include, senza limitarsi, le pratiche elencate nell'allegato del presente regolamento.

3. L'esonero da oneri all'importazione o da imposte indirette per un prodotto, come definito nelle note dell'allegato, quando questi sono effettivamente sopportati dal prodotto simile destinato al consumo nel paese di origine o di esportazione, nonché il rimborso di tali oneri o imposte, non è considerato come sovvenzione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

4. a) L'importo della sovvenzione verrà calcolato per unità del prodotto oggetto di sovvenzione e esportato verso la Comunità.

b) L'importo di una sovvenzione sarà stabilito deducendo dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:

- i) qualsiasi spesa di formazione della pratica o analogo pagamento effettuato per essere ammessi al beneficio della sovvenzione o per riceverla;
- ii) tasse alle esportazioni, diritti o altri oneri prelevati all'esportazione di questo prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a neutralizzare la sovvenzione.

La parte che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

c) Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo sarà determinato ripartendo opportunamente il valore della sovvenzione sul livello di produzione o di esportazione del prodotto in questione su un arco di tempo appropriato. Normalmente questo periodo sarà quello dell'esercizio contabile del beneficiario. Tuttavia, quando la sovvenzione è concessa per l'acquisto, presente o futuro, di beni, questo periodo sarà quello che corrisponde ad un ragionevole periodo di ammortamento; per i beni che non si deprezzano, la sovvenzione sarà assimilata ad un prestito senza interessi.

d) Il valore delle sovvenzioni per prestiti o cauzioni sarà in generale dato dalla differenza tra i tassi di interesse pagato dal beneficiario, o da pagare, e i normali tassi commerciali effettivamente richiesti per prestiti o cauzioni comparabili.

e) Nel caso di importazioni provenienti da paesi non retti da un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 2532/78 e (CEE) n. 925/79, il calcolo dell'importo della sovvenzione può essere determinato,

in maniera appropriata ed equa, confrontando il prezzo all'esportazione, calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, con il valore normale stabilito secondo l'articolo 2, paragrafo 5. L'articolo 2, paragrafo 10, si applica a tale confronto.

- f) Quando l'importo della sovvenzione varia, si possono stabilire medie ponderate.

Articolo 4

Pregiudizi

1. Il pregiudizio eventuale verrà determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping e della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria. I pregiudizi causati da altri fattori, quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o di sovvenzioni o la contrazione della domanda, che, singolarmente o combinati fra loro, esercitano altresì un'influenza negativa sull'industria della Comunità, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni.

2. La valutazione del pregiudizio si baserà sui fattori seguenti che, né singolarmente, né riuniti, possono necessariamente fornire un orientamento decisivo:

- a) il volume delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto in caso di notevole incremento in termini assoluti oppure in ordine alla produzione o al consumo nella Comunità;
- b) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto per determinare se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità per un prodotto simile;
- c) le conseguenti ripercussioni sull'industria interessata, quali risultano dalle tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi come:
 - produzione,
 - sfruttamento del potenziale,
 - riserve,
 - vendite,
 - quota di mercato,
 - prezzi (ossia il calo dei prezzi o la prevenzione dei rialzi di prezzo che altrimenti si sarebbero verificati),
 - profitti,

- rendimento degli investimenti,
- liquidità,
- occupazione.

3. La determinazione della minaccia di pregiudizio deve effettuarsi soltanto quando sia chiaramente previsto che una determinata situazione minaccia realmente di trasformarsi in effettivo pregiudizio. A questo proposito si può tener conto dei seguenti fattori:

- a) il tasso d'incremento delle esportazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni nella Comunità,
- b) la capacità di esportazione del paese d'origine o di esportazione, che già esiste o che esisterà in un prevedibile futuro e la probabilità che le ulteriori esportazioni vengano destinate alla Comunità,
- c) la natura di ogni sovvenzione e le loro possibili conseguenze sugli scambi.

4. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile quando i dati disponibili permettono di definirlo distintamente. Quando la produzione comunitaria del prodotto simile non costituisce un'entità distinta, l'effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di produzione maggiormente affine e comprendente il prodotto simile per il quale possono essere ottenuti i necessari elementi di informazione.

5. Per «industria comunitaria» si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti, tuttavia:

- ove taluni produttori siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l'esistenza di dumping o della sovvenzione, l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;
- in circostanze eccezionali la Comunità può, per quanto riguarda la produzione considerata, essere suddivisa in due o più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati rappresentanti una industria comunitaria se,
 - a) i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato e
 - b) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.

In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere affermata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni si concentrino sul mercato isolato di cui trattasi e, inoltre, purché le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

Articolo 5

Denuncia

1. Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome di un'industria della Comunità e che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, può introdurre una denuncia per iscritto.

2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza del dumping o della sovvenzione e al pregiudizio che ne deriva.

3. La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la trasmette alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta.

4. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso la procedura può essere interrotta, a meno che tale interruzione sia contraria all'interesse della Comunità.

5. Quando si constata, dopo consultazione, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il ricorrente viene debitamente informato.

6. Quando, in mancanza di una denuncia, uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a un dumping o a una sovvenzione sia a un pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità, esso li comunica immediatamente alla Commissione.

Articolo 6

Consultazioni

1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si effettuano in seno ad un comitato consultivo, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Le consultazioni si effettuano immediatamente, sia su domanda di uno Stato membro, sia su iniziativa della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel

più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, si può procedere alle consultazioni mediante procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri, i quali, entro un termine fissato, possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale.

4. Le consultazioni vertono segnatamente:

- a) sull'esistenza del dumping o della sovvenzione nonché sul relativo margine o importo;
- b) sulla realtà e sull'entità del pregiudizio;
- c) sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e il pregiudizio;
- d) sulle misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire o a rimediare l'effetto del pregiudizio causato dal dumping o dalla sovvenzione nonché sulle modalità di applicazione di tali misure.

Articolo 7

Apertura e svolgimento dell'inchiesta

1. Se, al termine della consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione deve immediatamente:

- a) annunciare l'apertura di un'inchiesta con un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; tale avviso dovrà indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti dovranno essere comunicate alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5;
- b) informare debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti;
- c) iniziare l'inchiesta a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri; tale inchiesta verterà tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolgerà conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.

2. a) La Commissione ricercherà tutte le informazioni ritenute necessarie e, se lo considera opportuno, esaminerà e verificherà i registri degli importatori, degli esportatori, dei commercianti, dei produttori, delle associazioni e delle organizzazioni commerciali.

- b) Se necessario, la Commissione, previa consultazione, svolge inchieste in paesi terzi, subordinandole all'accordo delle imprese interessate e all'assenza di opposizione da parte del governo del paese in questione il quale sarà stato ufficialmente informato. La Commissione potrà essere assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.
3. a) La Commissione può chiedere agli Stati membri:
- di fornirle informazioni;
 - di procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti ed i produttori della Comunità;
 - di procedere alle inchieste in paesi terzi, che però sono subordinate all'accordo delle imprese interessate e, previo avviso ufficiale, all'assenza di opposizione da parte del governo del paese considerato.
- b) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.
- c) La Commissione trasmette, senza indugio, tali informazioni agli altri Stati membri.
- d) Agenti della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.
4. a) La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.
- b) Gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l'inchiesta e, in caso di sovvenzioni, i rappresentanti del paese d'origine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio.
- c) i) Una domanda di informazioni conforme al punto b) deve:
- aa) essere presentata per iscritto alla Commissione,
 - bb) indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni,
 - cc) essere ricevuta in caso di imposizione di un dazio provvisorio non oltre un mese dopo la pubblicazione dell'imposizione di tale dazio.
- ii) Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, a seconda che la Commissione lo ritenga opportuno. Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte della Commissione o del Consiglio. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all'articolo 8.
- iii) Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, in applicazione dell'articolo 12, da parte della Commissione. Le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se vengono ricevute non oltre dieci giorni a decorrere dalla data di inoltro di dette informazioni.
5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime devono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, e quando dimostrino che sono parti interessate e che l'esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per essere sentite oralmente.
6. Inoltre, a richiesta, la Commissione dà alle parti direttamente interessate l'occasione di incontrarsi per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni. Nell'offrire tale occasione, essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa.
7. a) Le disposizioni del presente articolo non impediscono alle autorità comunitarie di prendere decisioni preventive o di applicare con sollecitudine misure provvisorie.

- b) Qualora una parte interessata o un paese terzo rifiuti l'accesso al suo territorio oppure non comunichi le informazioni necessarie entro un ragionevole arco di tempo o ostacoli gravemente l'indagine, possono essere elaborate conclusioni finali o preliminari, affermative o negative, in base ai dati di fatto disponibili.

8. Una procedura antidumping o di compensazione non pone ostacolo alle operazioni di sdoganamento del prodotto considerato.

9. Una procedura è conclusa sia per chiusura sia per inizio di un'azione definitiva. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura.

Articolo 8

Trattamento riservato

1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

2. a) Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le avrà fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono riservate, oppure quelle che sono fornite in via confidenziale da una parte interessata ad un'inchiesta antidumping o compensatrice.

b) Qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.

3. L'informazione verrà di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne costituisce la fonte.

4. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni.

5. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento. Tale pubblica-

zione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti d'affari.

Articolo 9

Conclusione della procedura qualora non siano necessarie misure di difesa

1. La procedura è chiusa quando, dopo le consultazioni non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stata espressa alcuna obiezione a tal riguardo in seno al comitato. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di porre termine alla procedura. La procedura è chiusa se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

2. La Commissione informa i rappresentanti del paese di origine o di esportazione nonché le parti notoriamente interessate che è stato posto termine alla procedura e ne dà notizia con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che riporta le sue conclusioni nonché il motivo di tale decisione.

Articolo 10

Impegni

1. Se nello svolgimento di un'inchiesta vengono assunti determinati impegni che la Commissione, previa consultazione, ritiene accettabili, la procedura antidumping/antisovvenzione può essere interrotta senza l'imposizione di dazi provvisori e definitivi. Tale conclusione viene decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e viene debitamente notificata nonché pubblicata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Essa non esclude la riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Gli impegni di cui al precedente paragrafo 1 sono i seguenti:

a) la sovvenzione viene eliminata o limitata oppure il governo o il paese di esportazione attua misure in ordine alle conseguenze del pregiudizio; oppure

b) i prezzi vengono riveduti o le esportazioni cessano sino a che la Commissione ritiene che le conseguenze del pregiudizio del dumping o della sovvenzione siano eliminate. Gli aumenti di prezzo effettuati nel quadro di questi impegni non devono essere superiori di quanto necessario per neutralizzare il margine del dumping o dell'importo della sovvenzione. In caso di una sovvenzione, sarà necessario ottenere l'accordo del paese di origine o di esportazione.

3. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, ma il fatto che essi non vengano assunti oppure che venga declinato un invito a sottoscriverne non deve

pregiudicare la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni persistono, ciò si può ritenere un indizio del fatto che la minaccia di pregiudizio presenta maggiori probabilità di concretarsi.

4. Quando l'impegno è stato accettato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se la Commissione, previa consultazione, decide in questo senso, oppure se ne viene fatta richiesta, in caso di dumping, dagli esportatori che rappresentano una notevole percentuale degli scambi interessati oppure, in caso di sovvenzione, da parte del paese di origine o di esportazione. In tal caso, se la Commissione, previa consultazione, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, la Commissione può esigere che detto impegno venga rispettato.

5. La Commissione può richiedere alle parti che hanno assunto un impegno di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di siffatti impegni e di autorizzare il controllo dei relativi dati. L'inosservanza di questo obbligo verrà considerata come una violazione dell'impegno assunto.

6. Quando un impegno è stato denunciato o quando essa abbia motivo di ritenere o di sospettare che non è stato rispettato e che è necessaria un'ulteriore inchiesta, la Commissione informa senza indugio gli Stati membri e riapre la procedura. Inoltre, se gli interessi della Comunità esigono siffatto intervento, essa applica immediatamente misure provvisorie basandosi sulle informazioni di cui dispone.

Articolo 11

Dazi provvisori

1. Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping o una sovvenzione e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione per evitare siffatto pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, impone provvisoriamente un dazio antidumping o un dazio di compensazione. In tal caso l'immissione in consumo di tali prodotti nella Comunità deve essere subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio, la cui definitiva riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio, adottata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta questa misura provvisoria, previa consultazione, oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avverranno al più tardi dieci giorni dopo la notifica della decisione della Commissione agli Stati membri.

3. Quando l'azione immediata della Commissione è stata domandata da uno Stato membro, la Commissione decide, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda, se è opportuno istituire provvisoriamente un dazio antidumping o di compensazione.

4. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di tutte le decisioni prese in applicazione di questo articolo. Il Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata può prendere una diversa decisione. La decisione della Commissione di non istituire un dazio provvisorio, non esclude l'instaurazione di tale dazio ad una data ulteriore, su richiesta di uno Stato membro, se esistono elementi nuovi, ovvero su iniziativa della Commissione.

5. I dazi provvisori avranno una validità massima di quattro mesi. Ciò nonostante, qualora gli esportatori che rappresentano una percentuale notevole degli scambi interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una dichiarazione di intenzioni della Commissione, l'applicazione dei dazi antidumping provvisori può essere prorogata per un ulteriore periodo di due mesi.

6. Qualsiasi proposta di misure definitive o di proroga delle misure provvisorie deve essere presentata dalla Commissione al Consiglio almeno un mese prima della scadenza del termine di validità del dazio provvisorio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

7. Alla scadenza della validità dei dazi provvisori, la garanzia viene liberata con la massima sollecitudine, sempre che il Consiglio non ne abbia deciso la riscossione definitiva.

Articolo 12

Misure definitive

1. Quando, dalla constatazione definitiva dei fatti, risulta l'esistenza di dumping o di una sovvenzione e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, in base ad una proposta presentata dalla Commissione e previa consultazione, impone un dazio antidumping o di compensazione definitivo.

2. a) Se è stato istituito un dazio provvisorio, il Consiglio decide, indipendentemente dall'imposizione o meno di un dazio antidumping o di compensazione definitivo, in quale misura debba venir definitivamente riscosso il dazio provvisorio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

b) La riscossione definitiva di tale importo non viene decisa a meno che dalla constatazione definitiva dei fatti non risulti che esiste un dumping o una sovvenzione, e un pregiudizio. A tal fine, il pregiudizio non includerà né un ritardo sensibile

nella realizzazione di una produzione comunitaria né una minaccia di pregiudizio importante, a meno che si accerti che quest'ultima si sarebbe trasformata in un pregiudizio importante, in mancanza di misure provvisorie.

Articolo 13

Disposizioni generali sui dazi

1. I dazi antidumping o di compensazione, applicabili a titolo provvisorio o definitivo, sono istituiti tramite regolamento.
2. Tali regolamenti indicheranno in particolare l'importo e il tipo del dazio imposto, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, il nome del fornitore, ove possibile, e la relativa motivazione.
3. L'importo di detti dazi non può superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato, oppure l'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato o definitivamente stabilito; tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.
4. a) I dazi antidumping e di compensazione non devono essere imposti né aumentati con effetto retroattivo e si applicano ai prodotti che, dopo l'entrata in vigore di detti dazi, sono dichiarati per l'immissione in consumo nella Comunità. A tale scopo, è determinante la data alla quale i servizi doganali ricevono l'atto che manifesta la volontà del dichiarante di procedere all'immissione in consumo di detti prodotti.
- b) Tuttavia, quando il Consiglio constata,
 - i) in merito ai prodotti oggetto di dumping,
 - che esiste un precedente già causa di pregiudizio o che l'importatore era o sarebbe dovuto essere al corrente che l'esportatore praticava il dumping causando un pregiudizio;
 - che detto pregiudizio è causato da un'azione sporadica di dumping, cioè da importazioni massicce di un prodotto oggetto di dumping in un periodo relativamente breve, in misura tale che, per evitare il ripetersi di tale pratica, è necessario imporre a dette importazioni un dazio antidumping retroattivo,
 oppure quando,
 - ii) in merito a determinati prodotti oggetto di sovvenzioni, e in una situazione critica,
 - che il pregiudizio, difficilmente rimediabile, è causato da massicce importazioni, effettuate in un periodo relativamente

breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni all'esportazione versate o concesse in violazione delle norme del GATT e dell'accordo sulla interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT,

— e che, per evitare il ripetersi di siffatto pregiudizio, risulta necessaria l'imposizione di dazi di compensazione retroattivi a dette importazioni,

oppure quando,

iii) in merito a prodotti oggetto di dumping o di sovvenzioni,

— che un determinato impegno è stato violato,

i dazi definitivi antidumping o di compensazione possono essere applicati a prodotti che sono stati immessi in consumo nella Comunità non oltre 90 giorni precedenti la data di applicazione dei dazi provvisori, eccettuato il fatto che, in caso di violazione di un impegno, detta imposizione retroattiva non si applica alle importazioni immesse in consumo prima della violazione stessa.

5. Quando un prodotto è importato nella Comunità in provenienza da vari paesi, il dazio di importo appropriato colpisce indiscriminatamente tutte le importazioni di tale prodotto, di cui è stato del pari stabilito che formano oggetto di dumping o di una sovvenzione e che provocano un pregiudizio, ad eccezione di quelle per le quali sono stati accettati impegni.

6. Quando per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, la Commissione può offrire agli esportatori l'occasione di assumere impegni a norma dell'articolo 10 per quanto riguarda la regione interessata. Se tale assicurazione non viene data rapidamente o non viene rispettata, potrà essere instaurato un dazio provvisorio o definitivo per l'insieme della Comunità.

7. In mancanza di disposizioni particolari stabilite al momento dell'instaurazione di un dazio antidumping o di compensazione definitivo o provvisorio, si applicano le norme relative alla definizione comune del concetto di origine delle merci, nonché le relative disposizioni comuni di applicazione.

8. I dazi antidumping o di compensazione sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione, senza tener conto dei dazi doganali, delle tasse e delle altre imposizioni normalmente esigibili all'importazione.

9. Nessun prodotto può venir assoggettato, al tempo stesso, a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione.

*Articolo 14***Riesame**

1. I regolamenti che impongono dazi antidumping o di compensazione provvisori o definitivi, nonché le decisioni di accettare impegni, sono subordinati ad un riesame, purché giustificato. Detto riesame può avvenire tanto su richiesta di uno Stato membro quanto su iniziativa della Commissione, oppure se una parte interessata lo esige e presenta dati concreti che ne dimostrino la necessità. Dette richieste vengono inviate ad uno Stato membro o alla Commissione. Lo Stato membro che lo esige e presenta dati concreti che ne dimostrino la necessità notifica agli altri Stati membri. Quando la Commissione riceve la richiesta, essa ne informa gli Stati membri.
2. Se, previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato, la procedura si riapre conformemente all'articolo 7, sempreché le circostanze lo esigano. Detta riapertura non incide di per sé sulle misure in vigore.
3. Se giustificato da detto riesame, effettuato anche senza riaprire la procedura, le misure sono modificate, prorogate o abrogate dall'istituzione comunitaria competente della loro introduzione. Tuttavia, qualora i provvedimenti siano stati presi in forza delle disposizioni transitorie di un atto di adesione, la Commissione li può modificare, revocare o annullare, riferendo quindi al Consiglio che, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere l'applicazione di un provvedimento diverso.

*Articolo 15***Restituzione**

1. Quando un importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente oppure l'importo della sovvenzione, tenuto conto dell'eventuale applicazione delle medie ponderate, l'importo del dazio che supera il margine di dumping viene restituito; nel caso di misure provvisorie, le garanzie sono liberate alle stesse condizioni.
2. A tal fine, l'importatore, entro un termine di tre mesi dall'immissione in consumo di detti prodotti, può presentare una domanda presso lo Stato membro sul territorio del quale tale immissione in consumo è stata effettuata. Lo Stato membro trasmette al più presto la do-

manda alla Commissione, accompagnandola o meno con un parere sulla sua fondatezza. La Commissione informa, senza indugio, gli altri Stati membri e dà il suo parere sul problema. Qualora gli Stati membri approvino il parere espresso dalla Commissione o non presentino obiezioni entro un mese, lo Stato membro in questione può deliberare in conformità del parere suddetto. In tutti gli altri casi, la Commissione, previa consultazione, decide se e in quale misura lo Stato membro deve dar seguito alla domanda.

*Articolo 16***Disposizioni finali**

Il presente regolamento non osta all'applicazione:

1. di qualsiasi norma speciale stabilita da eventuali accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi;
2. dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti (CEE) n. 1059/69 ⁽¹⁾, (CEE) n. 2730/75 ⁽²⁾ e (CEE) n. 2783/75 ⁽³⁾; le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostano all'applicazione dei dazi antidumping o di compensazione;
3. di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

*Articolo 17***Abrogazione della normativa vigente**

Il regolamento (CEE) n. 459/68 è abrogato.

I riferimenti fatti a detto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

ALLEGATO

ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

- a) Concessione da parte di un governo di sovvenzioni dirette ad una ditta o ad un'industria, in base alle loro esportazioni.
- b) Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all'esportazione.
- c) Tasse di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all'esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all'interno del paese.
- d) La fornitura da parte dei governi o dei loro enti di prodotti importati o di fabbricazione nazionale o la prestazione di servizi utilizzabili nella produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili per la fornitura di prodotti analoghi o direttamente competitivi, o la prestazione di servizi utilizzabili per la produzione di merci destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali mondiali vengono riservate agli esportatori nazionali.
- e) L'esenzione totale o parziale, il rimborso o il rinvio, riferiti in particolar modo alle esportazioni, di imposte dirette o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali. A prescindere da quanto precede, il rinvio delle tasse e imposte di cui sopra non equivale ad una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, vengano riscossi i relativi interessi.
- f) La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre a quelli accordati, per quanto riguarda la produzione destinata al consumo interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette.
- g) L'esonero o il rimborso, per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, di imposte indirette in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno. Il problema del rimborso eccessivo dell'imposta sul valore aggiunto è trattato esclusivamente in questo paragrafo.
- h) L'esonero, il rimborso o il rinvio di imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare, sulle merci o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all'esonero, al rimborso o al rinvio di imposte indirette cumulative analoghe, riscosse a uno stadio preliminare su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; a condizione tuttavia che si possa esonerare, rimborsare o rinviare le imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare sui prodotti esportati anche quando tale esonero, rimborso o rinvio non riguarda i prodotti simili venduti per il consumo interno, se le imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare vengono percepite su merci che sono materialmente incorporate (tenendo conto di un normale margine di perdite) nel prodotto esportato. Il presente paragrafo non si applica né ai sistemi di imposta sul valore aggiunto né ai relativi adeguamenti fiscali alla frontiera.
- i) L'esonero o il rimborso di oneri relativi all'importazione in eccesso rispetto a quelli riscossi su merci importate, che sono materialmente incorporate (tenendo conto di un normale margine di perdite) nel prodotto esportato; a condizione tuttavia che in casi particolari una ditta possa utilizzare una quantità di merci circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche delle merci importate in quanto di sostituzione per beneficiare di questa disposizione se l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, normalmente non superiore ai due anni. Il presente paragrafo non si applica né ai sistemi di imposta sul valore aggiunto né ai relativi adeguamenti fiscali alla frontiera.
- j) La concessione da parte dei governi (o di speciali istituti controllati dai governi) di sistemi di garanzie di credito all'esportazione o di misure di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l'incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela contro i rischi degli scambi commerciali, con premi che sono palesemente inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi.
- k) La concessione da parte dei governi (o di enti speciali controllati e/o che agiscono sotto l'autorità dei governi) di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente pagare per

i fondi utilizzati a tal fine (o che avrebbero dovuto pagare se avessero preso detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all'esportazione), oppure il pagamento da parte di questi governi o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti finanziari per ottenere crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo per quanto riguarda le condizioni di credito all'esportazione.

Ciononostante, se il paese di origine o di esportazione ha aderito ad un impegno internazionale sui crediti all'esportazione cui partecipano almeno 12 firmatari originari dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT al 1° gennaio 1979 (o di un impegno successivo concluso dagli stessi firmatari originari), oppure se detto paese di origine o di esportazione applica in pratica le disposizioni riguardanti il tasso d'interesse dell'impegno in questione, l'eventuale concessione di crediti all'esportazione conforme alle disposizioni di cui trattasi, non viene considerata come una sovvenzione all'esportazione.

- 1) Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT.

Osservazioni:

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1. Il termine «imposte dirette» significa imposte sui salari, profitti, interessi, redditi, diritti e qualsiasi altra forma di reddito, nonché le imposte sui beni immobili.
2. Per «oneri all'importazione» si intendono le tariffe, i dazi e qualsiasi altro onere fiscale non specificato altrove nelle presenti note, riscossi all'importazione.
3. Per «imposte indirette» si intendono le imposte sulle vendite, le accise, le imposte sulla cifra d'affari, le imposte sul valore aggiunto, la franchigia, le imposte da bollo, le tasse sul trasferimento dei capitali, le imposte sulle giacenze e sulle attrezzature, le imposte di frontiera e qualsiasi altra imposta che non si possa annoverare tra le imposte dirette e gli oneri all'importazione.
4. Per imposte indirette «riscosse ad uno stadio preliminare» si intendono le imposte percepite sulle merci e sui servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto.
5. Per imposte indirette cumulative si intendono le imposte plurifasi, riscosse quando non esiste alcun meccanismo per una successiva imputazione dell'imposta se le merci ed i servizi subordinati alla stessa ad uno stadio di produzione vengono utilizzati anche in uno stadio successivo.
6. Per «rimborso delle imposte» si intende la restituzione o lo sgravio delle stesse.

RACCOMANDAZIONE N. 3018/79/CECA DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1979****relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 86,

considerando che, a norma dell'articolo 74 del trattato, la Commissione è qualificata, in casi di dumping o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità, ad attuare qualsiasi misura conforme a detto trattato e ad inviare agli Stati membri tutte le raccomandazioni necessarie;

considerando che, a norma dell'articolo 86 del trattato, gli Stati membri si sono impegnati ad agevolare alla Comunità l'espletamento della sua missione;

considerando che, data l'esistenza del mercato comune del carbone e dell'acciaio, l'attuazione di misure nazionali non costituirebbe di norma, e nemmeno in caso di concorso reciproco, una difesa efficace ed adeguata contro pratiche di dumping o sovvenzioni, ma rischierebbe al contrario di ostacolare il funzionamento di detto mercato comune e di comprometterne le realizzazioni, con particolare riguardo alla tariffa doganale unificata da applicare nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per questi motivi la Commissione farà normalmente ricorso ai poteri conferitile dall'articolo 74 e raccomanderà, se del caso, misure di difesa comunitarie;

considerando che al fine di consentire alla Commissione di esercitare i suoi poteri in modo rapido ed efficace occorre stabilire alcune regole di procedura ed organizzare la cooperazione con gli Stati membri;

considerando che, per evitare contraddizioni fra le iniziative della Commissione e quelle di taluni Stati membri nonché per consentire che, qualora non siano in gioco interessi comunitari, gli Stati membri possano attuare le misure adeguate per la difesa di una produzione nazionale, occorre disporre che, in assenza di azione comunitaria, possano essere attuate, previa consultazione, misure nazionali di inchiesta e di difesa;

considerando che la Commissione, con raccomandazione 77/329/CECA ⁽¹⁾, modificata da ultimo con raccomandazione n. 158/79/CECA ⁽²⁾, ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che dette norme sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in appresso denominato «accordo generale», e dal primo accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale (codice antidumping del 1968);

considerando che i negoziati commerciali multilaterali si sono conclusi nel 1979 con un nuovo accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale (codice antidumping del 1979) e con un accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale concernente le sovvenzioni e le misure di compensazione;

considerando che è pertanto opportuno modificare le norme comunitarie alla luce degli accordi del 1979, segnatamente delle disposizioni in essi contenute concernenti le sovvenzioni e le eventuali contromisure, la determinazione del pregiudizio – in particolare i criteri da adottare e le nuove norme relative ai legami di causalità e alla protezione regionale – gli impegni e il loro controllo, la durata dei dazi temporanei e l'eventuale applicazione retroattiva dei dazi antidumping e compensativi;

considerando che, per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi che detti accordi intendevano creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore;

considerando che è pertanto auspicabile che le regole per determinare il valore normale siano espone con chiarezza e sufficienti dettagli; che è opportuno precisare in particolare che, quando le vendite sul mercato interno

⁽¹⁾ GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 21 del 30. 1. 1979, pag. 14.

del paese di origine o di esportazione non costituiscono per qualsiasi motivo una base idonea per determinare l'esistenza di misure di dumping, si può ricorrere ad un valore normale costruito; che è opportuno fornire esempi di situazioni che possono considerarsi come non risultanti da normali operazioni commerciali, segnatamente quando un prodotto viene venduto a prezzi inferiori al costo di produzione o quando le transazioni commerciali avvengono tra parti associate o che hanno concluso un accordo di compensazione; che è opportuno indicare i metodi che possono essere seguiti in questi casi per determinare il valore normale;

considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare le modifiche necessarie nei casi in cui si consideri indicato ricostruire tale prezzo partendo dal primo prezzo sul mercato libero;

considerando che, per garantire un corretto raffronto tra il prezzo di esportazione e il valore normale, è opportuno fissare gli orientamenti per la determinazione degli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, le quantità, le condizioni di vendita e il livello degli scambi, nonché richiamare l'attenzione sul fatto che l'onore della prova spetta alla persona che chiede tali adeguamenti;

considerando che occorre precisare l'espressione «margine di dumping» e codificare la prassi in vigore nella Comunità in materia di metodi di calcolo nei casi di variazione dei prezzi o dei margini;

considerando che è opportuno stabilire con precisione il metodo per determinare l'importo di qualsiasi tipo di sovvenzioni;

considerando che è opportuno precisare alcuni fattori che possono essere presi in considerazione per la determinazione del pregiudizio;

considerando che è necessario stabilire procedure che consentano, a chiunque agisca per conto di un'industria della Comunità che si ritenga lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, di formulare una denuncia; che risulta opportuno precisare che, in caso di ritiro di una denuncia, l'azione giudiziaria può ma non deve necessariamente essere interrotta;

considerando che è opportuno che gli Stati membri e la Commissione collaborino sia per quanto riguarda le informazioni relative all'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni nonché del pregiudizio che ne risulta, sia per quanto riguarda il successivo esame del problema a livello comunitario; che, a tal fine, è opportuno prevedere consultazioni nell'ambito di un comitato consultivo;

considerando che è opportuno definire chiaramente le norme di procedura da seguire durante un'inchiesta, in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate, nonché le circostanze nelle quali le parti interessate possono accedere alle informazioni e possono chiedere di essere informate sui fatti e i motivi essenziali in base ai quali si prevede di raccomandare misure definitive;

considerando che, per scoraggiare le pratiche di dumping, è opportuno – nei casi in cui dalla constatazione definitiva dei fatti risulti l'esistenza di dumping e di un pregiudizio – prevedere la possibilità di riscuotere definitivamente i dazi provvisori, anche se, per motivi specifici, non si decide l'imposizione di un dazio antidumping definitivo;

considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l'applicazione dei dazi antidumping o compensativi, al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme; che dette norme, considerata la natura di tali dazi, possono differire da quelle relative alla riscossione dei normali dazi all'importazione;

considerando che è necessario prevedere procedure aperte ed eque in caso di riesame delle misure adottate e di riapertura di un'inchiesta qualora le circostanze lo richiedano;

considerando che è opportuno elaborare procedure adeguate per esaminare le domande di rimborso di dazi antidumping;

considerando che la presente raccomandazione non osta all'adozione di misure particolari, qualora ciò non contrasti con gli obblighi assunti dalla Comunità nel quadro del GATT;

considerando che, per quanto riguarda la Comunità economica europea, il Consiglio ha colto l'occasione per procedere ad uno snellimento generale, ad una semplificazione linguistica e ad una codificazione delle norme CEE relative alla difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni attualmente incorporate nel regolamento (CEE) n. 3017/79 ⁽¹⁾;

considerando che è opportuno che i regolamenti sul commercio con i paesi terzi siano nelle due Comunità il più possibile omogenei; che è opportuno quindi prevedere l'applicazione per quanto di ragione ai prodotti del carbone e dell'acciaio dei principi e delle definizioni ripresi nel regolamento (CEE) n. 3017/79;

considerando che per quanto riguarda la procedura decisionale si deve tener conto dei principi differenti dei due trattati ma deve essere seguito il più rigorosamente possibile il dispositivo del regolamento (CEE) n. 3017/79.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Applicabilità

La presente raccomandazione stabilisce disposizioni relative alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni.

Articolo 2

Dumping

A. PRINCIPIO

1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione al consumo nella Comunità causi un pregiudizio.
2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile.

B. VALORE NORMALE

3. Ai fini della presente raccomandazione, per valore normale s'intende:
 - a) il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d'esportazione o di origine,
 - b) oppure quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d'esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto,
 - i) il prezzo comparabile di un prodotto simile, se quest'ultimo è esportato verso un paese terzo; in questo caso tale prezzo potrà essere il prezzo all'esportazione più elevato, purché esso sia un prezzo rappresentativo; o
 - ii) il valore costruito, cioè il costo, nel corso di normali operazioni commerciali, dei materiali e della produzione, nel paese d'origine, più un equo margine per le spese generali e per il profitto. Di regola, e purché sia realizzato un normale profitto dalla vendita di prodotti della stessa catego-

ria generale sul mercato interno del paese di origine, la maggiorazione per il profitto non dovrà essere superiore a detto normale profitto. In altri casi, la maggiorazione sarà stabilita su qualsiasi base equa, utilizzando le informazioni disponibili.

4. Qualora esistano validi motivi per ritenere o supporre che il prezzo al quale un prodotto è realmente venduto per il consumo nel paese d'origine sia inferiore a tutti i costi sia fissi sia variabili, normalmente sopportati durante la sua produzione, le vendite effettuate a tale prezzo possono essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali:

- a) se si estendono su un arco di tempo abbastanza lungo e riguardano quantitativi di rilievo, e
- b) se i prezzi praticati non consentono il recupero di tutti i costi entro un termine ragionevole nel corso di normali operazioni commerciali.

In tali circostanze, il valore normale può essere determinato in base alle altre vendite sul mercato interno, effettuate ad un prezzo non inferiore al costo di produzione, o in base alle vendite all'esportazione destinate a paesi terzi, oppure in base al valore costruito, ovvero ancora adeguando il prezzo inferiore al costo di produzione, menzionato sopra, allo scopo di eliminare le perdite e di prevedere un profitto equo. Il calcolo del valore normale si basa sulle informazioni disponibili.

5. Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 2532/78 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 925/79 ⁽²⁾, il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa, in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo a economia di mercato è realmente venduto:
 - i) per il consumo, sul mercato interno di tale paese, o
 - ii) ad altri paesi, compresa la Comunità;
 oppure,
 - b) al valore costruito di un prodotto simile in un paese terzo ad economia di mercato;
- oppure,
- c) qualora né i prezzi né il valore costruito, stabiliti conformemente ai punti a) o b), forniscano una base adeguata, al prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

⁽¹⁾ GU n. L 306 del 31. 10. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 1.

6. a) Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d'origine, ma è esportato verso la Comunità da un paese intermedio, il valore normale sarà il prezzo comparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione o del paese di origine. Quest'ultima base potrebbe essere appropriata, tra l'altro, se il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione, o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di esportazione, oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese di esportazione.

b) Se più fornitori di uno o più paesi sono implicati ed appare opportuno stabilire un sistema di prezzi di base, il valore normale è determinato sulla base del valore normale più basso nel o nei paesi fornitori dove esistono delle condizioni di concorrenza normale.

7. Per la determinazione del valore normale, le operazioni tra parti non indipendenti o che hanno concluso tra di loro un accordo di compensazione possono essere considerate come operazioni commerciali non normali, a meno che la Commissione non ritenga che i prezzi e i costi in questione siano comparabili a quelli delle operazioni tra parti non aventi tra di loro simili rapporti.

C. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

8. a) Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

b) Quando non esiste prezzo all'esportazione oppure quando esiste un'associazione o un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, o quando, per altri motivi, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all'esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento, il prezzo all'esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base. In questi casi sarà tenuto conto di tutte le spese effettuate tra l'importazione e la rivendita, compresi tutti i dazi e le tasse, nonché di un equo margine di profitto.

Tali adeguamenti comprendono in particolare i seguenti elementi:

- i) trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie;
- ii) dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese d'importazione per l'importazione o la vendita delle merci;
- iii) un ragionevole margine per le spese generali ed i profitti e/o tutte le commissioni normalmente pagate o convenute.

D. CONFRONTO

9. Per poter stabilire un valido confronto, il prezzo all'esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci, le quantità e le condizioni di vendita. Normalmente essi saranno comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell'uscita dalla fabbrica, e a date il più possibile ravvicinate.

10. Se i prezzi all'esportazione e il valore normale non sono comparabili per quanto riguarda gli elementi di cui al precedente paragrafo 9, si terrà debitamente conto in ogni caso, a seconda delle loro caratteristiche, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Se una parte in causa chiede che tali differenze siano prese in considerazione, essa deve dimostrare che la sua richiesta è giustificata. Per determinare gli adeguamenti da effettuare, si applicano i seguenti criteri:

- a) differenze nella natura delle merci: gli adeguamenti devono basarsi in linea di massima sull'effetto di tali differenze sul valore di mercato nel paese d'origine o di esportazione; tuttavia, quando i dati relativi ai prezzi vigenti sul mercato interno del paese stesso non sono disponibili o non consentono un valido confronto, il calcolo deve basarsi sui costi di produzione degli elementi che determinano tali differenze;
- b) differenze di quantità: si procede agli adeguamenti quando l'ammontare di una differenza di prezzo è dovuto, in tutto o in parte, a uno dei seguenti fattori:
 - i) sconti sui prezzi per vendite in grandi quantità, liberamente concessi nel corso di normali operazioni commerciali in un precedente periodo di tempo rappresentativo, di solito non inferiore a sei mesi, ed in proporzioni notevoli, di solito non inferiori al 20% del totale delle vendite del prodotto in questione, effettuate sul mercato interno o, se del caso, sul mercato di un paese terzo; possono essere ammessi gli sconti differiti se questi si basano su una prassi corrente in periodi antecedenti, o sull'impegno di soddisfare le condizioni richieste per avere diritto allo sconto differito,

- ii) oppure risparmi sul costo di produzione di differenti quantità.

Tuttavia, quando il prezzo all'esportazione si basa su quantità inferiori al quantitativo minimo venduto sul mercato interno, o eventualmente a paesi terzi, l'adeguamento viene calcolato in modo tale da riflettere il prezzo più alto al quale la quantità minore sarebbe venduta sul mercato interno o, eventualmente, su quello di un paese terzo;

- c) differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita: in linea di massima, gli adeguamenti si limitano alle differenze in diretto rapporto con le vendite in questione, quali, per esempio, le differenze riguardanti dazi e imposte indirette, condizioni di credito, garanzie, cauzioni, assistenza tecnica, servizio manutenzione, commissioni, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori. In linea di massima non si procederà ad adeguamenti per delle differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali ivi comprese quelle relative alla ricerca e allo sviluppo o alla pubblicità; l'importo di tali adeguamenti viene normalmente stabilito in base al costo di tali differenze per il venditore, benché si possa prendere in considerazione anche il loro effetto sul valore del prodotto;
- d) differenza di stadio commerciale: qualora non esistano vendite allo stesso stadio commerciale o qualora queste vendite siano insufficienti per essere considerate come rappresentative, l'adeguamento da effettuarsi su vendite ad un altro stadio commerciale viene calcolato sui costi direttamente imputabili a tale differenza;
- e) ripartizioni dei costi: in linea di massima, tutti i calcoli dei costi devono basarsi sui dati contabili disponibili normalmente ripartiti, se necessario, in modo proporzionale alla cifra d'affari per ciascun prodotto e ciascun mercato in questione.

11. Un prodotto non può essere considerato oggetto di dumping per il fatto che esso è esente da dazi o tasse gravanti su un prodotto simile, quando quest'ultimo è destinato al consumo nel paese d'origine o di esportazione, o per il fatto che tali dazi o tasse sono rimborsati.

E. PRODOTTO SIMILE

12. Ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato.

F. MARGINE DI DUMPING

13. a) Per «margine di dumping» si deve intendere l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione.
- b) Quando i prezzi variano, il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati.
- c) Quando i margini di dumping variano, questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata.

Articolo 3

Sovvenzioni

1. Può essere applicato un diritto compensativo per neutralizzare qualsiasi sovvenzione concessa direttamente o indirettamente nel paese d'origine o di esportazione alla fabbricazione, produzione, esportazione o trasporto di un prodotto la cui introduzione al consumo nella Comunità causi un pregiudizio.
2. Le sovvenzioni accordate all'esportazione includono, senza limitarsi, le pratiche elencate nell'allegato.
3. L'esonero da oneri all'importazione o da imposte indirette per un prodotto, come definito nelle note dell'allegato, quando questi sono effettivamente sopportati dal prodotto simile destinato al consumo nel paese di origine o di esportazione, nonché il rimborso di tali oneri o imposte, non è considerato come sovvenzione ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione.
4. a) L'importo della sovvenzione verrà calcolato per unità del prodotto oggetto di sovvenzione e esportato verso la Comunità.
- b) L'importo di una sovvenzione sarà stabilito deducendo dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:
 - i) qualsiasi spesa di formazione della pratica o analogo pagamento effettuato per essere ammessi al beneficio della sovvenzione o per riceverla;
 - ii) tasse alle esportazioni, diritti o altri oneri prelevati all'esportazione di questo prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a neutralizzare la sovvenzione.

La parte che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

- c) Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo sarà determinato ripartendo opportunamente il valore della sovvenzione sul livello di produzione o di esportazione del prodotto in questione su un arco di tempo appropriato. Normalmente questo periodo sarà quello dell'esercizio contabile del beneficiario. Tuttavia, quando la sovvenzione è concessa per l'acquisto, presente o futuro, di beni d'investimento, questo periodo sarà quello che corrisponde ad un ragionevole periodo di ammortamento; per i beni che non si deprezzano, la sovvenzione sarà assimilata ad un prestito senza interessi.
- d) Il valore delle sovvenzioni per prestiti o cauzioni sarà in generale dato dalla differenza tra i tassi di interesse pagato dal beneficiario, o da pagare, e i normali tassi commerciali effettivamente richiesti per prestiti o cauzioni comparabili.
- e) Nel caso di importazioni provenienti da paesi non retti da un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 2532/78 e (CEE) n. 925/79, il calcolo dell'importo della sovvenzione può essere determinato, in maniera appropriata ed equa, confrontando il prezzo all'esportazione, calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, con il valore normale stabilito secondo l'articolo 2, paragrafo 5. L'articolo 2, paragrafo 10, si applica a tale confronto.
- f) Quando l'importo della sovvenzione varia, si possono stabilire medie ponderate.
- mento in termini assoluti oppure in ordine alla produzione o al consumo nella Comunità;
- b) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto per determinare se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità per un prodotto simile;
- c) le conseguenti ripercussioni sull'industria interessata, quali risultano dalle tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi come:
- produzione;
 - sfruttamento del potenziale;
 - riserve;
 - vendite;
 - quota di mercato;
 - prezzi (ossia il calo dei prezzi o la prevenzione dei rialzi di prezzo che altrimenti si sarebbero verificati);
 - profitti;
 - rendimento degli investimenti;
 - liquidità;
 - occupazione.
3. La determinazione della minaccia di pregiudizio deve effettuarsi soltanto quando sia chiaramente previsto che una determinata situazione minaccia realmente di trasformarsi in effettivo pregiudizio. A questo proposito si può tener conto dei seguenti fattori:
- a) il tasso d'incremento delle esportazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni nella Comunità,
- b) la capacità di esportazione del paese d'origine o di esportazione, che già esiste o che esisterà in un prevedibile futuro e la probabilità che le ulteriori esportazioni vengano destinate alla Comunità,
- c) la natura di ogni sovvenzione e le loro possibili conseguenze sugli scambi.

Articolo 4

Pregiudizi

1. Il pregiudizio eventuale verrà determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping e della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria. I pregiudizi causati da altri fattori, quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o di sovvenzioni o la contrazione della domanda, che, singolarmente o combinati fra loro, esercitano altresì un'influenza negativa sull'industria della Comunità, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni.

2. La valutazione del pregiudizio si baserà sui fattori seguenti che, né singolarmente, né riuniti, possono necessariamente fornire un orientamento decisivo:

- a) il volume delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto in caso di notevole incre-

4. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile quando i dati disponibili permettono di definirlo distintamente. Quando la produzione comunitaria del prodotto simile non costituisce un'entità distinta, l'effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di produzione maggiormente affine e comprendente il prodotto simile per il quale possono essere ottenuti i necessari elementi di informazione.

5. Per «industria comunitaria» si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costitui-

scono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti, tuttavia:

- ove i produttori siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l'esistenza di dumping o della sovvenzione, l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;
- in circostanze eccezionali la Comunità può, per quanto riguarda la produzione considerata, essere suddivisa in due o più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati rappresentanti una industria comunitaria se,
 - a) i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato e
 - b) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.

In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere affermata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni si concentrino sul mercato isolato di cui trattasi e, inoltre, purché le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

Articolo 5

Denuncia

1. Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome di un'industria della Comunità e che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, può introdurre una denuncia per iscritto.
2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza del dumping o della sovvenzione e al pregiudizio che ne deriva.
3. La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la trasmette alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta.
4. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso la procedura può essere interrotta, a meno che tale interruzione sia contraria all'interesse della Comunità.
5. Quando si constata, dopo consultazione, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il ricorrente ne è debitamente informato.

6. Quando, in mancanza di una denuncia, uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a un dumping o a una sovvenzione sia a un pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità, esso li comunica immediatamente alla Commissione.

Articolo 6

Consultazioni

1. Le consultazioni previste dalla presente raccomandazione si effettuano in seno ad un comitato consultivo, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Le consultazioni si effettuano immediatamente, sia su domanda di uno Stato membro, sia su iniziativa della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, si può procedere alle consultazioni mediante procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri, i quali, entro un termine fissato, possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale.

4. Le consultazioni vertono segnatamente:

- a) sull'esistenza del dumping o della sovvenzione nonché sul relativo margine o importo;
- b) sulla realtà e sull'entità del pregiudizio;
- c) sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e il pregiudizio;
- d) sulle misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire o a rimediare l'effetto del pregiudizio causato dal dumping o dalla sovvenzione nonché sulle modalità di applicazione di tali misure.

Articolo 7

Apertura e svolgimento dell'inchiesta

1. Se, al termine della consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione deve immediatamente:

- a) annunciare l'apertura di un'inchiesta con un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; tale avviso dovrà indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti dovranno essere comunicate alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5;
 - b) informare debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti;
 - c) iniziare l'inchiesta a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri; tale inchiesta verterà tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolgerà conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.
2. a) La Commissione ricercherà tutte le informazioni ritenute necessarie e, se lo considera opportuno, esaminerà e verificherà i registri degli importatori, degli esportatori, dei commercianti, dei produttori, delle associazioni e delle organizzazioni commerciali.
 - b) Se necessario, la Commissione, previa consultazione, svolge inchieste in paesi terzi, subordinandole all'accordo delle imprese interessate e all'assenza di opposizione da parte del governo del paese in questione il quale sarà stato ufficialmente informato. La Commissione potrà essere assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.
3. a) La Commissione può chiedere agli Stati membri:
 - di fornirle informazioni;
 - di procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti ed i produttori della Comunità;
 - di procedere alle inchieste in paesi terzi, che però sono subordinate all'accordo delle imprese interessate e, previo avviso ufficiale, all'assenza di opposizione da parte del governo del paese considerato.
 - b) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.
 - c) La Commissione trasmette, senza indugio, tali informazioni agli altri Stati membri.
- d) Agenti della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.
4. a) La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.
 - b) Gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l'inchiesta e, in caso di sovvenzioni, i rappresentanti del paese d'origine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio.
 - c) i) Una domanda di informazioni conforme al punto b) deve:
 - aa) essere presentata per iscritto alla Commissione,
 - bb) indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni,
 - cc) essere ricevuta in caso di imposizione di un dazio provvisorio non oltre un mese dopo la pubblicazione dell'imposizione di tale dazio.
 - ii) Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, a seconda che la Commissione lo ritenga opportuno. Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte della Commissione. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all'articolo 8.
 - iii) Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima dell'adozione di una raccomandazione da parte della Commissione di misure definitive, in applicazione dell'articolo 12. Le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se pervenute entro un termine fissato per ciascun caso dalla Commissione in considerazione dell'urgenza dell'affare ma che non può comunque essere inferiore a dieci giorni.

5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime devono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, e ove dimostrino di essere parti interessate, suscettibili di essere interessate dall'esito della procedura e che esistono particolari motivi per essere sentite oralmente.

6. Inoltre, a richiesta, la Commissione dà alle parti direttamente interessate l'occasione di incontrarsi per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni. Nell'offrire tale occasione, essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa.

7. a) Le disposizioni del presente articolo non impediscono alla Commissione di prendere decisioni preventive o di applicare con sollecitudine misure provvisorie.

b) Qualora una parte interessata o un paese terzo rifiuti l'accesso al suo territorio oppure non comunichi le informazioni necessarie entro un ragionevole arco di tempo o ostacoli gravemente l'indagine, possono essere elaborate conclusioni finali o preliminari, affermative o negative, in base ai dati di fatto disponibili.

8. Una procedura antidumping o di compensazione non pone ostacolo alle operazioni di sdoganamento del prodotto considerato.

9. Una procedura è conclusa sia per chiusura sia per inizio di un'azione definitiva. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura.

10. In mancanza di una inchiesta sul piano comunitario ogni Stato membro può, previa consultazione, esaminare i fatti sul piano nazionale; esso ne informa la Commissione alla quale comunica i risultati della sua inchiesta e procede ad una consultazione prima di adottare dei provvedimenti.

Articolo 8

Trattamento riservato

1. Le informazioni ricevute in applicazione della presente raccomandazione possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

2. a) La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le avrà fornite, le informazioni ricevute in applicazione della presente raccomandazione e che, per la loro na-

tura, sono riservate, oppure quelle che sono fornite in via confidenziale da una parte interessata ad un'inchiesta antidumping o compensatrice.

b) Qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.

3. L'informazione verrà di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne costituisce la fonte.

4. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni.

5. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza della presente raccomandazione. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti d'affari.

Articolo 9

Conclusione della procedura qualora non siano necessarie misure di difesa

1. La procedura è chiusa dalla Commissione quando, dopo le consultazioni non si avvera necessario adottare alcuna misura di difesa.

2. La Commissione informa i rappresentanti del paese di origine o di esportazione nonché le parti notoriamente interessate che è stato posto termine alla procedura e ne dà notizia con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che riporta le sue conclusioni nonché il motivo di tale decisione.

Articolo 10

Impegni

1. Se nello svolgimento di un'inchiesta vengono assunti determinati impegni che la Commissione, previa consultazione, ritiene accettabili, la procedura antidumping/antisovvenzione può essere chiusa senza l'imposizione da parte della Commissione, di dazi provvisori o

definitivi. Delle informazioni sono date e un avviso è pubblicato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Detta chiusura non esclude la riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Gli impegni di cui al precedente paragrafo 1 sono i seguenti:

- a) la sovvenzione viene eliminata o limitata oppure il governo o il paese di esportazione attua misure in ordine alle conseguenze del pregiudizio; oppure
- b) i prezzi vengono riveduti o le esportazioni cessano sino a che la Commissione ritiene che le conseguenze del pregiudizio del dumping o della sovvenzione siano eliminate. Gli aumenti di prezzo effettuati nel quadro di questi impegni non devono essere superiori di quanto necessario per neutralizzare il margine del dumping o dell'importo della sovvenzione. In caso di una sovvenzione, sarà necessario ottenere l'accordo del paese di origine o di esportazione.

3. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, ma il fatto che essi non vengano assunti oppure che venga declinato un invito a sottoscriverne non deve pregiudicare la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni persistono, ciò si può ritenere un indizio del fatto che la minaccia di pregiudizio presenta maggiori probabilità di concretarsi.

4. Quando l'impegno è stato accettato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se la Commissione, previa consultazione, decide in questo senso, oppure se ne viene fatta richiesta, in caso di dumping, dagli esportatori che rappresentano una notevole percentuale degli scambi interessati oppure, in caso di sovvenzione, da parte del paese di origine o di esportazione. In tal caso, se la Commissione, previa consultazione, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, la Commissione può esigere che detto impegno venga rispettato.

5. La Commissione può richiedere alle parti che hanno assunto un impegno di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di siffatti impegni e di autorizzare il controllo dei relativi dati. L'inosservanza di questo obbligo verrà considerata come una violazione dell'impegno assunto.

6. Quando un impegno è stato denunciato o quando essa abbia motivo di ritenere o di sospettare che non è stato rispettato e che è necessaria un'ulteriore inchiesta, la Commissione informa senza indugio gli Stati membri e riapre la procedura. Inoltre, se gli interessi della Comunità esigono siffatto intervento, essa applica immediatamente misure provvisorie basandosi sulle informazioni di cui dispone.

Articolo 11

Dazi provvisori

1. Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping o una sovvenzione e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione per evitare siffatto pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, impone provvisoriamente un dazio antidumping o un dazio di compensazione. In tal caso l'immissione in consumo di tali prodotti nella Comunità deve essere subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio, la cui definitiva riscossione sarà effettuata in applicazione della raccomandazione ulteriore della Commissione, adottata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta questa misura provvisoria, previa consultazione, oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avverranno al più tardi dieci giorni dopo la notifica della decisione della Commissione agli Stati membri.

3. Quando l'azione immediata della Commissione è stata domandata da uno Stato membro, la Commissione decide, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda, se è opportuno istituire provvisoriamente un dazio antidumping o di compensazione.

4. Una decisione della Commissione di non istituire un dazio provvisorio, non esclude l'instaurazione di tale dazio ad una data ulteriore, su richiesta di uno Stato membro, se esistono elementi nuovi, ovvero su iniziativa della Commissione.

5. I dazi provvisori avranno una validità massima di quattro mesi. Ciò nonostante, qualora gli esportatori che rappresentano una percentuale notevole degli scambi interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una dichiarazione di intenzioni della Commissione, l'applicazione dei dazi antidumping provvisori può essere prorogata per un ulteriore periodo di due mesi.

6. Alla scadenza della validità dei dazi provvisori, la garanzia viene liberata con la massima sollecitudine, sempre che la Commissione non ne abbia raccomandato la riscossione definitiva.

Articolo 12

Misure definitive

1. Quando, dalla constatazione definitiva dei fatti, risulta l'esistenza di dumping o di una sovvenzione nonché di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, previa consultazione, raccomanda che un dazio antidumping o di compensazione definitivo sia imposto.

2. a) Se è stato istituito un dazio provvisorio, la Commissione raccomanda indipendentemente dall'imposizione o meno di un dazio antidumping o di compensazione definitivo, in quale misura debba venir definitivamente riscosso il dazio provvisorio.
- b) La riscossione definitiva di tale importo non viene decisa a meno che dalla constatazione definitiva dei fatti non risulti che esiste un dumping o una sovvenzione, e un pregiudizio. A tal fine, il pregiudizio non includerà né un ritardo sensibile nella realizzazione di una produzione comunitaria né una minaccia di pregiudizio importante, a meno che si accerti che quest'ultima si sarebbe trasformata in un pregiudizio importante, in mancanza di misure provvisorie.

Articolo 13

Disposizioni generali sui dazi

1. I dazi antidumping o di compensazione, applicabili a titolo provvisorio o definitivo, sono istituiti tramite raccomandazione della Commissione.
2. Tali raccomandazioni indicheranno in particolare l'importo e il tipo del dazio imposto, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, il nome del fornitore, ove possibile, e la relativa motivazione.
3. L'importo di detti dazi non può superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato, oppure l'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato o definitivamente stabilito; tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.
4. a) I dazi antidumping e di compensazione non devono essere imposti né aumentati con effetto retroattivo e si applicano ai prodotti che, dopo l'entrata in vigore di detti dazi, sono dichiarati per l'immissione in consumo nella Comunità. A tale scopo, è determinante la data alla quale i servizi doganali ricevono l'atto che manifesta la volontà del dichiarante di procedere all'immissione in consumo di detti prodotti.
- b) Tuttavia, quando la Commissione constata,
- i) in merito ai prodotti oggetto di dumping,
 - che esiste un precedente già causa di pregiudizio o che l'importatore era o sarebbe dovuto essere al corrente che l'esportatore praticava il dumping causando un pregiudizio;
 - che detto pregiudizio è causato da un'azione sporadica di dumping, cioè da importazioni massicce di un prodotto oggetto di dumping in un periodo relativamente breve, in misura tale che, per evitare il ripetersi di tale pratica, è neces-

sario imporre a dette importazioni un dazio antidumping retroattivo,

oppure quando,

- ii) in merito a determinati prodotti oggetto di sovvenzioni, e in una situazione critica,
 - che il pregiudizio, difficilmente rimediabile, è causato da massicce importazioni, effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni all'esportazione versate o concesse in violazione delle norme del GATT e dell'accordo sulla interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT,
 - e che, per evitare il ripetersi di siffatto pregiudizio, risulta necessaria l'imposizione di dazi di compensazione retroattivi a dette importazioni,
- oppure quando,
- iii) in merito a prodotti oggetto di dumping o di sovvenzioni,
 - che un determinato impegno è stato violato,

i dazi definitivi antidumping o di compensazione possono essere applicati a prodotti che sono stati immessi in consumo nella Comunità non oltre 90 giorni precedenti la data di applicazione dei dazi provvisori, eccettuato il fatto che, in caso di violazione di un impegno, detta imposizione retroattiva non si applica alle importazioni immesse in consumo prima della violazione stessa.

5. Quando un prodotto è importato nella Comunità in provenienza da vari paesi, il dazio di importo appropriato colpisce indiscriminatamente tutte le importazioni di tale prodotto, di cui è stato del pari stabilito che formano oggetto di dumping o di una sovvenzione e che provocano un pregiudizio, ad eccezione di quelle per le quali sono stati accettati impegni.

6. Quando per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, la Commissione può offrire agli esportatori l'occasione di assumere impegni a norma dell'articolo 10 per quanto riguarda la regione interessata. Se tale assicurazione non viene data rapidamente o non viene rispettata, potrà essere instaurato un dazio provvisorio o definitivo per l'insieme della Comunità.

7. In mancanza di disposizioni particolari stabilite al momento dell'instaurazione di un dazio antidumping o di compensazione definitivo o provvisorio, si applicano le norme relative alla definizione comune del concetto di origine delle merci, nonché le relative disposizioni comuni di applicazione.

8. I dazi antidumping o di compensazione sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e

gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione, senza tener conto dei dazi doganali, delle tasse e delle altre imposizioni normalmente esigibili all'importazione.

9. Nessun prodotto può venir assoggettato, al tempo stesso, a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione.

Articolo 14

Riesame

1. Le raccomandazioni che impongono dazi antidumping o di compensazione provvisori o definitivi, nonché le decisioni di accettare impegni, sono subordinati ad un riesame, purché giustificato. Detto riesame può avvenire tanto su richiesta di uno Stato membro quanto su iniziativa della Commissione, oppure se una parte interessata lo esige e presenta dati concreti che ne dimostrino la necessità. Dette richieste vengono inviate ad uno Stato membro o alla Commissione. Lo Stato membro che riceve la richiesta ne informa la Commissione la quale ne dà notifica agli altri Stati membri. Quando la Commissione riceve la richiesta, essa ne informa gli Stati membri.

2. Se, previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato, la procedura si riapre conformemente all'articolo 7, sempreché le circostanze lo esigano. Detta riapertura non incide di per sé sulle misure in vigore.

3. Se giustificato da detto riesame, effettuato anche senza riaprire la procedura, le misure sono modificate, prorogate o abrogate dalla Commissione.

Articolo 15

Restituzione

1. Quando un importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente oppure l'importo della sovvenzione, tenuto conto dell'eventuale applicazione delle medie ponderate, l'importo del dazio che supera il margine di dumping viene restituito; nel caso di misure provvisorie, le garanzie sono liberate alle stesse condizioni.

2. A tal fine, l'importatore, entro un termine di tre mesi dall'immissione in consumo di detti prodotti, può presentare una domanda presso lo Stato membro sul territorio del quale tale immissione in consumo è stata effettuata. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione, accompagnandola o meno con

un parere sulla sua fondatezza. La Commissione esamina, la fondatezza della domanda e previa consultazione decide se e in quale misura lo Stato membro può dare seguito a tale domanda.

Articolo 16

Disposizioni finali

La presente raccomandazione non osta all'applicazione:

1. di qualsiasi norma speciale stabilita da eventuali accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi;
2. di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

Articolo 17

Abrogazione della normativa vigente

La raccomandazione 77/329/CECA è abrogata.

I riferimenti fatti a detta raccomandazione devono intendersi come fatti alla presente raccomandazione.

Articolo 18

Adempimento degli Stati membri

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per adempiere nei termini fissati gli obblighi che loro incombono nella difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni in virtù della presente raccomandazione. Essi ne informano la Commissione che comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente raccomandazione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a partire dal 1° gennaio 1980.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1979.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

- a) Concessione da parte di un governo di sovvenzioni dirette ad una ditta o ad un'industria, in base alle loro esportazioni.
- b) Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all'esportazione.
- c) Tasse di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all'esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all'interno del paese.
- d) La fornitura da parte dei governi o dei loro enti di prodotti importati o di fabbricazione nazionale o la prestazione di servizi utilizzabili nella produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili per la fornitura di prodotti analoghi o direttamente competitivi, o la prestazione di servizi utilizzabili per la produzione di merci destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali mondiali vengono riservate agli esportatori nazionali.
- e) L'esenzione totale o parziale, il rimborso o il rinvio, riferiti in particolar modo alle esportazioni, di imposte dirette o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali. A prescindere da quanto precede, il rinvio delle tasse e imposte di cui sopra non equivale ad una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, vengono riscossi i relativi interessi.
- f) La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre a quelli accordati, per quanto riguarda la produzione destinata al consumo interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette.
- g) L'esonero o il rimborso, per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, di imposte indirette in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno. Il problema del rimborso eccessivo dell'imposta sul valore aggiunto è trattato esclusivamente in questo paragrafo.
- h) L'esonero, il rimborso o il rinvio di imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare, sulle merci o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all'esonero, al rimborso o al rinvio di imposte indirette cumulative analoghe, riscosse a uno stadio preliminare su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; a condizione tuttavia che si possa esonerare, rimborsare o rinviare le imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare sui prodotti esportati anche quando tale esonero, rimborso o rinvio non riguarda i prodotti simili venduti per il consumo interno, se le imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare vengono percepite su merci che sono materialmente incorporate (tenendo conto di un normale margine di perdite) nel prodotto esportato. Il presente paragrafo non si applica né ai sistemi di imposta sul valore aggiunto né ai relativi adeguamenti fiscali alla frontiera.
- i) L'esonero o il rimborso di oneri relativi all'importazione in eccesso rispetto a quelli riscossi su merci importate, che sono materialmente incorporate (tenendo conto di un normale margine di perdite) nel prodotto esportato; a condizione tuttavia che in casi particolari una ditta possa utilizzare una quantità di merci circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche delle merci importate in quanto di sostituzione per beneficiare di questa disposizione se l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, normalmente non superiore ai due anni. Il presente paragrafo non si applica né ai sistemi di imposta sul valore aggiunto né ai relativi adeguamenti fiscali alla frontiera.
- j) La concessione da parte dei governi (o di speciali istituti controllati dai governi) di sistemi di garanzie di credito all'esportazione o di misure di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l'incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela contro i rischi degli scambi commerciali, con premi che sono palesemente inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi.
- k) La concessione da parte dei governi (o di enti speciali controllati e/o che agiscono sotto l'autorità dei governi) di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine (o che avrebbero dovuto pagare se avessero preso detti fondi a prestito sul

mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all'esportazione), oppure il pagamento da parte di questi governi o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti finanziari per ottenere crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo per quanto riguarda le condizioni di credito all'esportazione.

Ciononostante, se il paese di origine o di esportazione ha aderito ad un impegno internazionale sui crediti all'esportazione cui partecipano almeno 12 firmatari originari dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT al 1° gennaio 1979 (o di un impegno successivo concluso dagli stessi firmatari originari), oppure se detto paese di origine o di esportazione applica in pratica le disposizioni riguardanti il tasso d'interesse dell'impegno in questione, l'eventuale concessione di crediti all'esportazione conforme alle disposizioni di cui trattasi, non viene considerata come una sovvenzione all'esportazione.

- 1) Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT.

Osservazioni:

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1. Il termine «imposte dirette» significa imposte sui salari, profitti, interessi, redditi, diritti e qualsiasi altra forma di reddito, nonché le imposte sui beni immobili.
 2. Per «oneri all'importazione» si intendono le tariffe, i dazi e qualsiasi altro onere fiscale non specificato altrove nelle presenti note, riscossi all'importazione.
 3. Per «imposte indirette» si intendono le imposte sulle vendite, le accise, le imposte sulla cifra d'affari, le imposte sul valore aggiunto, la franchigia, le imposte da bollo, le tasse sul trasferimento dei capitali, le imposte sulle giacenze e sulle attrezzature, le imposte di frontiera e qualsiasi altra imposta che non si possa annoverare tra le imposte dirette e gli oneri all'importazione.
 4. Per imposte indirette «riscosse ad uno stadio preliminare» si intendono le imposte percepite sulle merci e sui servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto.
 5. Per imposte indirette cumulative si intendono le imposte plurifasi, riscosse quando non esiste alcun meccanismo per una successiva imputazione dell'imposta se le merci ed i servizi subordinati alla stessa ad uno stadio di produzione vengono utilizzati anche in uno stadio successivo.
 6. Per «rimborso delle imposte» si intende la restituzione o lo sgravio delle stesse.
-